



COMUNE DI ALLISTE
Provincia di Lecce

Piazza Terra 73040 | 0833.902711 www.comune.alliste.le.it

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

n. 23

del 29/08/2020

OGGETTO: REGOLAMENTO TARI - MODIFICHE ED INTEGRAZIONI

L'anno 2020 il giorno 29 del mese di AGOSTO alle ore 09:45, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Ordinaria, in seduta pubblica di 2^a convocazione, convocato dal **PRESIDENTE**. Fatto l'appello risultano:

	CONSIGLIERI COMUNALI	PRES.	ASS.		CONSIGLIERI COMUNALI	PRES.	ASS.
1	Rizzo Renato	Si		8	Cavalera Annalucia		Si
2	Rega Maria Luce	Si		9	De Vitis Alessio	Si	
3	Scanderebech Donatuccio	Si		10	Liviello Claudio Giuseppe	Si	
4	Causo Anna Lucia	Si		11	Cazzato Marcello	Si	
5	Palese Patrizia	Si		12	Stamerra Alfredo	Si	
6	Tunno Annalisa	Si		13	Stamerra Emanuele	Si	
7	Catamo Angelo		Si				

Riscontrato il numero legale **IL PRESIDENTE** Sig. **Avv. Tunno Annalisa** dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto.

Assiste **Il ViceSegretario Generale Dott.ssa Angelica Reho**

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO l'art. 52 D. Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, in base al quale *«le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti»*;

DATO ATTO che il termine per approvare le modifiche regolamentari con effetto retroattivo al 1° gennaio dell'anno di riferimento deve intendersi coincidente con il termine ultimo fissato a livello nazionale per l'approvazione del bilancio di previsione, in base a quanto disposto dall'art. 52, comma 2 D. Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, come interpretato dall'art. 53, comma 16 L. 23 dicembre 2000 n. 388 e poi integrato dall'art. 27, comma 8 L. 28 dicembre 2001 n. 448, il quale prevede che *il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3 D. Lgs. 28 settembre 1998 n. 360, le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento*;

VISTI l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) per cui *“... Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno ...”*;

-l'articolo 174 del d.Lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;

-il D.M. Ministero dell'Interno 13 dicembre 2019, pubblicato in G.U. n. 295 del 17 dicembre 2019, che differisce al 31 marzo 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 e autorizza sino alla stessa data l'esercizio provvisorio;

-il D.M. Ministero dell'Interno 28 febbraio 2020, pubblicato in G.U. n. 50 del 28 febbraio 2020, che differisce ulteriormente al 30 aprile 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 e autorizza sino alla stessa data l'esercizio provvisorio;

-l'art.107, comma 2, del D.L. 17 marzo 2020, n.18, che per l'esercizio 2020, ha differito al 31 maggio 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'art.151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267;

-il comma 779, dell'art. 1, L. n. 160/2019, il quale stabilisce che per l'anno 2020, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 172, comma 1, lettera c), del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, possono approvare le delibere concernenti le aliquote e il regolamento dell'imposta oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione per gli anni 2020-2022 e comunque non oltre il 30 giugno 2020;

VISTO l'art. 106, comma 3-bis, inserito nella conversione in legge del D.L. n.34/2020 che ha disposto un ulteriore slittamento dei termini di approvazione del bilancio di previsione al 30 settembre 2020, ricomprendendo i termini di approvazione dei regolamenti tributari uniformati al 31 luglio 2020 a seguito dell'abrogazione delle "scadenze speciali" stabilite precedentemente dall'art.138 dello stesso D.L. n.34/2020;

VISTA la deliberazione consiliare 8 del 30/06/2020, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale veniva approvato il Regolamento sulla Tassa Rifiuti (TARI);

RITENUTO opportuno, nell'esercizio delle propria potestà regolamentare, procedere ad ulteriori necessarie rettifiche del suddetto regolamento tributario, al fine di favorire una maggiore uniformità nell'attuazione della normativa vigente e una significativa semplificazione nell'attività amministrativa dell'ente;

RITENUTO, altresì, che l'applicazione delle rettifiche ed integrazioni sopra specificate non implicano pregiudizio, in alcun modo, per gli equilibri di bilancio in materia di entrate tributarie;

CONSTATATO, quindi, che l'adozione del presente atto rientra, sulla base delle previsioni del vigente Statuto comunale, tra le competenze del Consiglio Comunale;

VISTO il parere favorevole in merito alla regolarità tecnica, reso dal responsabile del Servizio Economico-Finanziario;

VISTO il parere favorevole in merito alla legittimità, reso dal Segretario dell'Ente;

VISTO l'allegato resoconto stenotipografico da cui emerge la presentazione di un emendamento da parte del consigliere Stamerra E. e la relativa non approvazione da parte del consesso;

Sulla scorta della seguente votazione palese:

- Consiglieri assegnati all'Ente ed in carica n. 12, oltre il Sindaco
- Presenti n. 11;
- Votanti n. 11;
- Astenuti n. 00;
- Voti favorevoli n. 06;
- Voti contrari n. 05 (Liviello C., Cazzato M., Stamerra A., Stamerra E., De Vitis A.);

DELIBERA

- Di modificare ed integrare gli articoli del vigente Regolamento per la disciplina della Tassa sui rifiuti (TARI), di seguito riportati, riapprovandoli completamente secondo la nuova stesura, nel rispetto della normativa attualmente in vigore:

Art. 5

Base imponibile della tassa

(.....omissis.....)

Comma 4 – “Tabella Categoria di attività e Percentuale di riduzione”:

-Aggiunzione in coda della tipologia “Cinematografo, Teatro ed attività similari” con riduzione dell’80%.

Art. 6

Determinazione della tariffa

(.....omissis.....)

5. Nella determinazione della tariffa si tiene conto delle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie e pertanto si applicano le tariffe relative alle utenze domestiche anche ai locali alberghieri, assimilabili nella produzione di rifiuti alle civili abitazioni, utilizzando come base di calcolo il nucleo familiare pari a 6 componenti. Detta disposizione trova fondamento nel principio per cui aree che presentino la stessa potenzialità di rifiuti (salve diverse risultanze riscontrabili per particolari attività o per particolari condizioni o modalità di svolgimento della medesima attività) debbano essere tassate con il medesimo criterio.

Art. 11

Riduzioni ed esenzioni

(.....omissis.....)

10. Agli esercizi pubblici, strutture ricettivo-alberghiere, B&B e locali, in genere, diversi dalle abitazioni e adibiti ad uso stagionale o non continuativo ma ricorrente, si applica una riduzione nella misura del 30%. La predetta riduzione viene concessa a condizione che le situazioni di cui sopra risultino espressamente da licenza o provvedimento amministrativo autorizzativo, rilasciato dai competenti organi per l’esercizio dell’attività o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità;

A seguito delle predetta integrazione, il preesistente comma 10 “*Le riduzioni tariffarie indicate nel presente articolo competono a richiesta dell’interessato e non sono cumulabili tra loro*” viene postposto alla successiva numerazione “11”;

- Di stabilire che la presente deliberazione di modifica del Regolamento Tari dovrà essere inviata per via telematica al Portale del Federalismo Fiscale entro il nuovo termine del 31 ottobre, previsto per il solo anno 2020, dall’art.106, comma 3-bis, del D.L. n.34/2020;

- Di disporre la pubblicazione del presente atto sul sito web istituzionale del Comune di Alliste.

Sentito, poi, il Presidente, il quale propone di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile;

Sulla scorta della seguente votazione palese:

- Consiglieri assegnati all’Ente ed in carica n. 12, oltre il Sindaco
- Presenti n. 11;
- Votanti n. 11;
- Astenuti n. 00;
- Voti favorevoli n. 06;
- Voti contrari n. 05 (Liviello C., Cazzato M., Stamerra A., Stamerra E., De Vitis A.);

DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE N. 23 DEL 29/08/2020

Deliberazione avente per oggetto:

REGOLAMENTO TARI - MODIFICHE ED INTEGRAZIONI

UFFICIO PROPONENTE: SETTORE 2: GESTIONE RISORSE

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Visto l'art.49 del D.Lgs. 18/08/2000 n.267, nel testo come sostituito dall'art. 3 comma 1 lett. b) D.L. n. 174/2012 convertito in L. n. 213/2012, il sottoscritto Responsabile del Settore ESPRIME PARERE FAVOREVOLE per quanto concerne la regolarità tecnica, attestando la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ex art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000.

Alliste, li 19/08/2020

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

f.toDott.ssa REHO Angelica

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Vista la proposta di cui all'oggetto che comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente.

Visto l'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, nel testo come sostituito dall'art. 3 comma 1 lett. b) D.L. n. 174/2012 convertito in L. n. 213/2012, il sottoscritto Responsabile del Settore ESPRIME PARERE FAVOREVOLE per quanto concerne la regolarità contabile.

Alliste, li 19/08/2020

IL RESPONSABILE DEL SETTORE GESTIONE RISORSE - SVILUPPO ECONOMICO

f.toDott.ssa Angelica REHO

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale.

IL PRESIDENTE
f.to AVV. TUNNO ANNALISA

IL CONSIGLIERE ANZIANO
f.to SCANDEREBECH DONATUCCIO

IL VICESEGRETARIO GENERALE
f.to Dott.ssa Angelica Reho

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale certifica che copia della presente deliberazione sarà affissa all'Albo Pretorio Comunale On line per quindici giorni consecutivi dal 03/09/2020 al 18/09/2020.

Dalla Residenza Municipale, li _____

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Dott.ssa Loredana CAMPA

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

La presente deliberazione è esecutiva per:

Decorrenza gg. 10 dalla pubblicazione (art.134 c. 3 T.U. 267/2000)

Dichiarazione di immediata eseguibilità (art.134 c. 4 T. U. 267/2000)

Alliste, li 29/08/2020

IL VICESEGRETARIO GENERALE
f.toDott.ssa Angelica Reho

Per copia conforme all'originale
Alliste, li
IL SEGRETARIO GENERALE DOTT.SSA LOREDANA CAMPA